



Promuoviamo la
Gestione Sostenibile
delle Foreste
www.pefc.it

COMUNE DI DENNO

CAPITOLATO D'ONERI GENERALI

**per l'affidamento delle operazioni di utilizzazione e per la
vendita in piedi dei prodotti legnosi**

Parte Prima: DISPOSIZIONI COMUNI

art. 1

CONDIZIONI GENERALI

1. Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali su proprietà degli enti pubblici proprietari di bosco deve essere effettuata da un'impresa iscritta all'Elenco delle Imprese Forestali ai sensi dell'art. 61 della Legge Provinciale del 23 maggio 2007, n. 11 garantendo la presenza di un responsabile dell'utilizzazione dotato del patentino ai sensi degli articoli 102 bis e 61, comma 2, della L.P. 11/2007.
2. Le utilizzazioni dei prodotti legnosi possono avvenire nel quadro di vendite effettuate con le seguenti modalità:
 - a) vendita in piedi;
 - c) vendita a strada con materiale assortimentato e misurato;
 - d) vendita sulla base di quantità presunte e di cui è previsto l'allestimento;
 - e) vendita con contratto di fornitura anche a carattere continuativo e/o pluriennale di durata massima di tre anni.
3. La vendita dei prodotti legnosi è avviata sulla base di un provvedimento di indizione della gara, che può avvenire mediante confronto concorrenziale, ovvero con altro procedimento nel rispetto della normativa provinciale in materia di appalti.
4. Le utilizzazioni forestali possono essere eseguite appaltando le operazioni stesse, ovvero essere a carico e a diretta responsabilità dell'acquirente del legname che le può eseguire in forma diretta o mediante terzi.
5. Il custode forestale di zona segue tutte le fasi delle utilizzazioni forestali, con modalità e compiti stabiliti dai successivi articoli; per lo svolgimento di tali operazioni il custode forestale di zona può essere coadiuvato e/o sostituito da altro personale di custodia forestale. La sostituzione del custode forestale di zona può avvenire solamente previo consenso dell'ente proprietario in caso di circostanze del tutto eccezionali, giustificati motivi o cause di forza maggiore.

Parte seconda: AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE

art. 2

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'affidamento delle operazioni dovrà essere rivolto ai soggetti individuati al primo comma del precedente art. 1.
2. L'affidamento delle operazioni di utilizzazione del legname va effettuato per ogni singolo lotto.
3. Il lotto può essere formato anche da più "progetti di taglio" ai sensi dell'articolo 98 della L.P.11/2007.
4. Le operazioni di utilizzazione sono eseguite dall'impresa appaltatrice con i propri capitali e mezzi tecnici, attrezzi e macchine, con proprio personale e/o propri soci, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.
5. E' ammesso, previo accordo con l'Ente proprietario, il nolo a caldo, il nolo a freddo e il "distacco" di lavoratore.

art. 3

GARA

1. Nel caso di utilizzazione con successiva vendita a strada, il valore a base d'appalto viene fissato per metro cubo.
2. Negli altri casi il bando di gara e/o la lettera d'invito stabiliscono le modalità di aggiudicazione e ogni altra condizione che si intenda necessaria.
3. Per quanto riguarda la revisione dei prezzi, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 7 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii..

art. 4

CONTRATTO E PAGAMENTI

1. Il verbale di aggiudicazione, redatto dall'Ente proprietario, vincolerà l'aggiudicatario al pieno adempimento degli impegni assunti.
2. La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente appaltante comunicherà all'appaltatore non oltre trenta giorni da quello in cui ha avuto luogo l'aggiudicazione.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario, entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore, non stipula il contratto, l'Ente appaltante sarà in facoltà di procedere ad una nuova vendita e al tempo stesso di esigere dall'aggiudicatario inadempiente la rifusione di eventuali danni derivanti all'Ente stesso da tale inadempienza.
4. Qualora l'aggiudicazione avvenga a favore di una società, l'Ente appaltante riconosce un solo rappresentante, per tutti gli atti ed operazioni relativi alla esecuzione del contratto, nella persona del legale rappresentante o di un suo procuratore indicato nella documentazione allegata all'offerta.
5. L'aggiudicatario non potrà senza il consenso dell'Ente appaltante, da esprimersi con regolare provvedimento, cedere il contratto in tutto o in parte, salvo, in caso contrario, il diritto all'appaltatore di risolvere immediatamente il contratto senza adire alle vie legali e senza indennizzo o compenso alcuno, salva qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni eventuale danno.
6. Il pagamento del lavoro sarà effettuato dall'Ente appaltante secondo le modalità fissate nel capitolato particolare d'onere e/o nel contratto di appalto.

art. 5
CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. Entro i termini fissati nel capitolato particolare d'oneri e/o nel contratto di appalto o altro atto con forza di contratto l'impresa appaltatrice presenta domanda di consegna all'ente appaltante.
2. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'impresa appaltatrice entro il termine prescritto, la consegna verrà fatta d'ufficio (come previsto dal successivo comma 3, lettera a) dall'Ente venditore e ad essa dovrà intervenire, su invito da inviarsi con lettera raccomandata A.R., il responsabile dell'utilizzazione designato dalla ditta appaltatrice, quest'ultimo verrà senz'altro, cioè senza adire le vie legali, dichiarato decaduto dal contratto.. L'Ente venditore si intenderà autorizzato ad incamerare i depositi versati dall'impresa appaltatrice oltre la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.
3. La consegna verrà effettuata da un rappresentante dell'Ente venditore alla presenza dell'impresa appaltatrice (o suo rappresentante), del responsabile dell'utilizzazione (di cui all'art. 1 primo comma), con l'assistenza del custode forestale di zona, al quale può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco. La consegna potrà aver luogo:
 - a) sul posto: in tale caso il rappresentante dell'Ente proprietario indicherà al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare, eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.) ed eventuali ulteriori informazioni come previsto dall'art. 6, comma 1.
 - b) in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'impresa appaltatrice indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio e nei capitolati di vendita. Le informazioni di cui al periodo precedente saranno trasmesse in ogni caso all'impresa appaltatrice.
4. In caso l'Ente proprietario abbia completato l'asta per la vendita del legname prima dell'inizio dei lavori di utilizzazione forestale, sarà predisposto un documento di Dichiarazione Misure nel quale saranno indicati, per ciascun lotto, gli assortimenti che dovranno essere ricavati dalla ditta appaltatrice; il documento dovrà essere sottoscritto dall'acquirente, dalla ditta appaltatrice e dal custode forestale di zona.
5. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori da parte del rappresentante dell'Ente proprietario e dell'applicazione di penalità previste dal presente capitolato.
6. In capo al responsabile dell'utilizzazione permangono responsabilità e sanzioni previste dall'art. 13 del presente capitolato.
7. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso, anche per le vie brevi, al proprietario, al custode forestale di zona e al personale della Stazione Forestale competente per zona.
8. A partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco l'impresa appaltatrice resta obbligata alla custodia della zona assegnata e con la consegna le viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate, nonché la responsabilità per eventuali inosservanze e danni causati a cose o a persone durante le operazioni di utilizzazione fino ad avvenuto collaudo finale.

art. 6
SICUREZZA DI PERSONE O COSE

1. L'ente venditore si impegna a fornire tutte le informazioni disponibili relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo. Tali informazioni sono specificate nel Capitolato particolare e ribadite in sede di consegna.
2. I soggetti committenti e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati a osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

3. Nel caso di esbosco a fune (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovranno essere adottati, a cura e piena responsabilità della ditta responsabile delle utilizzazioni e/o delle operazioni di esbosco, tutti gli accorgimenti, le segnalazioni e le comunicazioni d'obbligo, anche in riferimento a quanto previsto dalla circolare n° 146/384/4422 del 09/08/2000 della Stato Maggiore della Difesa.
4. Il personale di sorveglianza non può intervenire in maniera riduttiva sugli aspetti relativi la sicurezza.

art. 7

ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

1. L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare tutte le piante che le saranno consegnate fino al diametro in punta indicato dal capitolato particolare d'oneri e/o nel progetto di taglio e dovrà mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.
2. Il segno del martello forestale dovrà essere conservato intatto sulla ceppaia delle piante consegnate in modo che sia sempre visibile e distinto.
3. L'aggiudicatario dovrà tagliare esclusivamente il legname o la legna assegnati per la vendita.
4. Per l'esbosco, il taglio e l'allestimento dovranno essere utilizzati mezzi ed applicate tecniche tali da non arrecare danni all'ambiente ed alle infrastrutture di servizio e limitare i danni al legname utilizzato. L'esbosco del legname per gravità dovrà essere evitato nei mesi di massimo vigore vegetativo delle piante.
5. L'atterramento di eventuali piante che, durante l'abbattimento, rimanessero impigliate negli alberi vicini senza completare la caduta, dovrà essere portato a termine prima di lasciare il bosco al termine della giornata lavorativa.
6. I prodotti legnosi, nei vari assortimenti, saranno accatastati o depositati nei luoghi e nei modi indicati nel capitolato d'oneri particolare o secondo le indicazioni fornite dal custode forestale di zona.

art. 8

SUBAPPALTO

1. L'appaltatore non potrà cedere o subappaltare i lavori senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione e fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 28 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. in materia di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ente, nonché l'incameramento della cauzione.
2. In caso di infrazione alle norme contenute nel contratto ed atti allegati e/o riportati nello stesso contratto, compiuta dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi s'intende l'appaltatore.

art. 9

TAGLI FORZOSI PER CAUSE SOPRAVVENUTE, SUPPLETIVI E RESIDUI DI UTILIZZAZIONE

1. E' proibito all'appaltatore o al responsabile dell'utilizzazione di estendere l'abbattimento alle piante non assegnate. In caso di trasgressione egli incorrerà in una penalità come previsto dall'art. 13. Tale materiale resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti.
2. Resta convenuto che l'appaltatore è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione (ad esempio le piante di ancoraggio delle funi di gru a cavo), fermo rimanendo il disposto per quanto riguarda i danni evitabili. Tali piante, concordate con il custode forestale di zona, saranno tagliate ed esboscate al pari delle piante assegnate, registrandole come assegno suppletivo.
3. Nel caso che si verificchino schianti oppure attacchi parassitari nel bosco in cui ha luogo il cantiere,

di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l'appaltatore è obbligato ad accettare agli stessi prezzi e condizioni del contratto le piante di cui sopra.

4. Nel caso si verifichino schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 20% del volume assegnato l'appaltatore potrà richiedere l'acquisto delle piante schiantate a trattativa privata; l'ente proprietario, deciderà sulla richiesta e potrà aggiudicare la vendita.

5. I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali. Nel Capitolato d'oneri particolare saranno specificate le modalità di gestione dei residui di utilizzazione nel caso in cui vengano esboscate piante intere. In particolare, come disposto dall'articolo 11 del D.P.P. n.8-66 del 14 Aprile 2011, il deposito in cumuli della ramaglia conseguente all'esbosco con teleferica di piante intere sarà praticabile solo in caso di utilizzazione comprensiva anche della ramaglia, e ammesso solo per la durata dell'utilizzazione.

art. 10

SORVEGLIANZA

1. L'Ente venditore, tramite il personale di custodia forestale di zona, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori. Tanto l'impresa appaltatrice quanto il responsabile dell'utilizzazione ed i suoi operai debbono attenersi alle indicazioni del personale di custodia forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnici e colturali dell'utilizzazione, l'utilizzo delle infrastrutture ed il rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza indicate dall'Ente proprietario. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti delle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, in quello particolare, nel progetto di taglio o nel verbale di consegna, le disposizioni dovranno essere date in forma scritta.

2. Il personale di sorveglianza non può modificare o ingerirsi nelle scelte tecniche dell'impresa appaltatrice che necessitano di una specifica competenza tecnica nello svolgimento dei lavori di utilizzazione forestale.

3. Nel caso di controversie sarà fatto ricorso all'arbitrato secondo le modalità contenute nel presente capitolato.

art. 11

MISURAZIONE DEI PRODOTTI UTILIZZATI

1. La misurazione sarà fatta di norma sul letto di caduta, qualora non sia diversamente stabilito dal capitolato d'oneri particolare o dal contratto di vendita (misurazione all'imposto o su piazzale).

2. La misurazione potrà avvenire a seguito di richiesta da parte dell'appaltatore o d'iniziativa da parte dell'Ente proprietario purché l'appaltatore sia prima invitato anche per le vie brevi. La misurazione dei prodotti legnosi viene eseguita dal custode forestale di zona e da un collega del medesimo Ente di custodia forestale o, in assenza, da altro personale di custodia forestale di consorzi convenzionati e/o limitrofi. Alla misurazione partecipano un rappresentante dell'Ente venditore - qualora tale funzione non sia affidata al custode forestale di zona - ed un rappresentante dell'impresa appaltatrice. L'impresa appaltatrice può rinunciare alla presenza alla misurazione e, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti. Qualora l'impresa appaltatrice, debitamente invitata, rinunci alla presenza alla misurazione manterrà comunque gli oneri a carico secondo le modalità specificate nel capitolato d'oneri particolare oppure in fase di consegna.

3. Della misurazione verrà tenuta distinta e diligente registrazione tramite piedelista da parte del custode forestale di zona; dovranno inoltre tenere registrazione della misurazione il rappresentante dell'Ente venditore e il rappresentante dell'impresa appaltatrice qualora intervenuti. L'Ente venditore e l'impresa appaltatrice possono rinunciare alla compilazione del piedelista rimettendosi incondizionatamente a quello del custode forestale, che verrà controllato e firmato da tutti gli intervenuti alla fine di ogni giornata.

4. Le risultanze della misurazione si assumono valide sia per la corresponsione del corrispettivo nelle utilizzazioni in amministrazione diretta, sia ai fini della successiva vendita del legname.

5. L'Ente venditore dovrà redigere apposito verbale di misurazione controfirmato dal custode forestale di zona. Tale verbale dovrà riportare:

- a) copia dei piedilista redatti dal custode forestale in fase di misurazione e firmati dagli intervenuti
- b) il numero delle piante assegnate, risultante dal progetto di taglio nonché di quelle eventualmente aggiunte con assegni suppletivi;
- c) il numero dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
- d) la massa dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
- e) l'eventuale classificazione qualitativa.
- f) il tarizzo applicato per la corteccia.
- g) altro materiale asportato (residui di utilizzazione, ecc).

6. Prima di iniziare la misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso. Detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.

7. Prima dell'inizio della misurazione dovrà essere individuato il sistema di marcatura (esempio: colore, targhetta, gesso forestale, martello numeratore, ecc) da porre su ogni tronco misurato.

8. Il legname da opera sarà misurato a metro cubo, mentre la legna da ardere, qualora non sia stabilita la vendita a corpo verrà pesata o misurata a metro stereo in cataste costruite a regola d'arte e nelle dimensioni secondo gli usi locali.

9. La misurazione delle lunghezze seguirà in metri e decimetri e quella dei diametri in centimetri; nella misurazione delle lunghezze e dei diametri la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore quando questa superi la metà.

10. Il diametro sarà sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali per i tronchi non perfettamente rotondi, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.

11. I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno due metri. Se gli stessi sorpassano la lunghezza di metri otto saranno misurati in due o più parti di lunghezza non superiore agli otto metri e così saranno conteggiati. Sono ammesse anche altre lunghezze, purché definite dall'Ente proprietario e indicate nel capitolato particolare d'onere.

12. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata indicata nel capitolato particolare d'onere o sul progetto di taglio; tali smussature, quali perdite di lavorazione, sono da applicare a ciascun pezzo sezionato dall'impresa, di qualsiasi lunghezza esso sia e non ad ogni pezzo conteggiato in fase di misurazione.

13. Restano esclusi dalla misurazione quei tronchi nei quali il cono del guasto si manifesta su entrambe le basi e supera la metà del diametro del tronco. Essi decadranno nella classe della legna da ardere e dovranno restare in bosco a favore dell'Ente venditore, salvo quanto diversamente disposto nel capitolato particolare.

14. La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente Capitolato generale (Allegati 1, 2 e 3);
- calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente Capitolato generale (Allegati 1, 2 e 3), con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
- calcolo del volume a misura piena, con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
- per il cippato, la legna d'ardere e altri assortimenti di scarso valore possono essere adottate forme di misurazione diverse dal volume, come peso e volume sterico;
- per la sola legna d'ardere la stima forestale può costituire sistema di misurazione.
- altre modalità di misurazione purché definite dall'ente proprietario e indicate nel capitolato particolare d'onere.

Nel Capitolato particolare d'onere dovrà essere indicata la modalità di misurazione prescelta.

15. La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari a:

- 10% per abete e cirmolo;
- 14% per il pino nero e silvestre;

- dal 16 al 22% nel larice previa prova in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;
- dal 6 al 8% per le latifoglie in funzione della specie.

16. Sulle divergenze inerenti la misurazione, i conteggi e la classificazione qualitativa del legname, deciderà un arbitro, da scegliere fra tecnici forestali o altri esperti di settore, nominato di comune accordo dalle parti.

17. Le spese conseguenti all'arbitrato graveranno sull'impresa appaltatrice.

art. 12

ESBOSCO LEGNAME

1. L'esbosco del legname dovrà farsi secondo le prescrizioni impartite in sede di consegna e/o nel capitolato d'oneri particolare.

2. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti: è vietato aprirne di nuove senza il permesso del Servizio provinciale competente in materia di foreste.

3. L'accatastamento dovrà effettuarsi negli spazi individuati nel capitolato particolare ovvero in quelli indicati dal custode forestale di zona.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di avvertire preventivamente l'Ente proprietario e il custode forestale di zona in ordine ai tempi in cui procederà al trasporto a piazzale del legname. Il trasporto potrà avvenire solo se concordato. Durante la fase di trasporto del legname a piazzale, dovrà essere prestata massima attenzione alle condizioni della viabilità utilizzata, onde evitare danni alla medesima.

5. L'asporto del legname, totale o parziale, verrà effettuato secondo le modalità previste dal capitolato d'oneri particolare o nel contratto di compravendita.

6. Salvo disposizioni diverse previste dal capitolato d'oneri particolare e/o dal contratto di compravendita, non si potrà procedere all'asportazione del legname dai luoghi di imposto e accatastamento, prima di aver portato a termine l'operazione di misurazione. Eventuali deroghe dovranno essere concordate in forma scritta fra le parti e costituire allegato al verbale di misurazione.

art. 13

CAUZIONE, SALDO, SUBENTRO e PENALI

1. L'impresa appaltatrice, se previsto nel contratto, dovrà depositare una cauzione definitiva pari ad un massimo del 10% del prezzo a base d'asta costituita nei modi previsti dalla normativa provinciale in materia di appalti. Resta salva la facoltà dell'Ente di stabilire nel contratto cauzioni e fidejussioni di importo superiore per giustificati motivi.

2. Il saldo dei lavori sarà subordinato all'accertamento della corretta applicazione delle prescrizioni di esecuzione dei lavori da parte del collaudatore designato. Potranno essere liquidati acconti secondo le percentuali stabilite dal Capitolato Particolare.

3. Nel caso di ritardi nell'inizio ed ultimazione dei lavori senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dall'Ente proprietario, si applicherà, per ogni giornata di ritardo, una penale il cui ammontare è fissato dal Capitolato d'oneri particolare.

4. Saranno applicate le seguenti penali:

- inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
- piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo, indicazioni diverse riportate nel capitolato particolare o nel progetto di taglio forestale): Euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base;
- asportazione o cancellazione della contrassegnatura: Euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia;
- piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali;
- apertura di nuove strade o vie di esbosco senza il consenso del proprietario: Euro 300,00 (trecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale calcolato sulla base del prezzario provinciale;

- taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: Euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta;
- ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione: Euro 60,00 (sessanta) per ogni giorno lavorativo;
- esbosco/trasporto del materiale legnoso, senza autorizzazione del proprietario (prima della misurazione) Euro 500,00 (cinquecento);
- taglio di piante (diametro maggiore di 17,5 cm) senza contrassegno: Euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta;
- danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- asporto dei residui di utilizzazione senza autorizzazione prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 3,00 (tre) per ogni metro stero stimato, salvo maggiore valore commerciale del materiale legnoso sulla base della stima effettuata dall'Ente proprietario;
- danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con oli idraulici biodegradabili se prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di versamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- mancato rispetto delle prescrizioni in merito alla lunghezza minima dei pezzi ed alla lunghezza massima delle smussature dei pezzi: Euro 10 (dieci) per ogni pezzo lunghezza non conforme oltre al valore del legname perso e non commerciabile;
- asportazione di sabbia, sassi ed altri prodotti secondari del bosco: Euro 100,00 (cento) per ogni viaggio.

Sono fatte salve eventuali sanzioni o penali derivanti da altre violazioni e quanto previsto in materia penale e urbanistica.

In ogni caso non si procederà all'avvio del procedimento sanzionatorio per importi inferiori a Euro 50,00.

5. Qualora l'impresa appaltatrice non utilizzi tutte le piante martellate ovvero ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dalle parti, gli obblighi contrattuali non potranno considerarsi assolti. In tal caso l'Ente proprietario potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'impresa appaltatrice, alla quale sarà liquidato il lavoro effettivamente svolto al netto di costi, sanzioni e danni derivati all'Ente proprietario.

6. Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti il contratto, comprese eventuali spese, di consegna, di riconsegna e di collaudo, con esclusione dell'I.V.A. e di eventuali spese di redazione del progetto di taglio sono a carico dell'impresa appaltatrice, nessuna esclusa ed eccettuata, senza alcun diritto di rivalsa.

art. 14

RILIEVO DANNI - COLLAUDO FINALE E RICONSEGNA DEL BOSCO

1. Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale viene eseguito dal personale di custodia forestale, il rilevamento di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, nei capitolati d'oneri, nel verbale di consegna o alle norme di buona tecnica. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note, che devono essere allegate al verbale di collaudo del lotto e essere utilizzate per le operazioni di collaudo.

2. Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato del collaudo finale si servirà a titolo indicativo e nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.

3. Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario presenterà, entro trenta giorni, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente venditore; nel caso di

mancata domanda di collaudo da parte dell'impresa appaltatrice entro il termine prescritto, il collaudo sarà avviato d'ufficio dall'Ente venditore.

4. Il collaudo del lotto può essere eseguito da un tecnico forestale abilitato riconosciuto dalle parti o previa intesa col personale appartenente alla struttura provinciale competente in materia di foreste. La designazione del collaudatore dovrà essere specificata nel Capitolato d'oneri particolare.

5. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore, o del responsabile dell'utilizzazione qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che il tecnico incaricato esegua da solo il collaudo finale, il quale sarà egualmente valido.

6. Il collaudo avviene alla presenza del custode forestale di zona.

7. Il verbale di collaudo finale e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni.

L'incaricato del collaudo finale e riconsegna del bosco verifica che sia stato effettuato il versamento sul Fondo Forestale Provinciale previsto all'art.93 della L.P. 23 maggio 2007, n.11.

Con il verbale di collaudo finale sarà liquidata a stima del funzionario incaricato, ogni penalità, compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo capitolato e di quello particolare, dei progetti di taglio e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rimesse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto.

Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno pagate dall'aggiudicatario all'Ente venditore entro quindici giorni dall'arrivo del verbale.

8. Il collaudo finale dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di richiesta da parte della ditta aggiudicataria del lotto, eventualmente prorogabili per giustificato motivo di ulteriori 30 giorni. Oltre tale termine il collaudo si intenderà di esito positivo e decadrà l'obbligo di sorveglianza sull'area interessata dal lotto da parte della ditta esecutrice dei lavori.

9. Non è ammesso che le operazioni di collaudo vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve. In tale caso si verifica la sospensione dei termini di cui al comma precedente, fino a scioglimento del manto nevoso.

art. 15 CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie contrattuali saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente per il territorio dell'Ente appaltante.

2. Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.

Parte terza: VENDITA IN PIEDI

art. 16

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'impresa esecutrice dovrà rispettare le condizioni generali di cui all'art.1.
2. La vendita in piedi ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'acquirente, il quale eseguirà o farà eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco e il trasporto, nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravii, o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore.
3. La vendita dei prodotti legnosi viene fatta in piedi in bosco; a solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel progetto di taglio e ribadita nel capitolato d'oneri particolare.
4. Per tutto il materiale posto in vendita in piedi il venditore non garantisce il numero delle piante, la massa legnosa, le dimensioni, lo stato fisico, la qualità commerciale o assortimenti ritraibili.
5. L'acquirente è pertanto obbligato ad accettare il quantitativo che risulterà dalla misurazione e qualificazione definitiva che verrà eseguita a norma del presente capitolato generale e di quello particolare.

art. 17

GARA

1. Il valore a base d'appalto viene fissato per metro cubo.
2. Il bando di gara e/o la lettera d'invito stabiliscono le modalità di aggiudicazione e ogni altra condizione che si intenda necessaria.
3. Per quanto riguarda la revisione dei prezzi, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 7 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii..

art. 18

CONTRATTO E PAGAMENTI

1. Il verbale di aggiudicazione, redatto dall'Ente proprietario, vincolerà l'aggiudicatario al pieno adempimento degli impegni assunti.
2. Sono a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita: spese d'asta, di contratto, di compravendita, di consegna, di misurazione, di riconsegna, di collaudo, imposte, tasse, ecc.. nessuna esclusa od eccettuata.
3. La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente venditore comunicherà all'acquirente non oltre trenta giorni da quello in cui ha avuto luogo l'aggiudicazione.
4. Nel caso in cui l'aggiudicatario, entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore, non stipuli il contratto, l'Ente venditore sarà in facoltà di procedere ad una nuova vendita e al tempo stesso di esigere dall'aggiudicatario inadempiente la rifusione di eventuali danni derivanti all'Ente stesso da tale inadempienza.
5. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà consegnare la cauzione definitiva nella misura prevista pari ad un minimo del 5% e fino ad un massimo del 30% sul presunto valore del lotto riportato nel progetto di taglio e/o nel capitolato particolare d'oneri.
6. Qualora l'aggiudicazione avvenga a favore di una società, l'Ente venditore riconosce un solo rappresentante, per tutti gli atti ed operazioni relativi alla esecuzione del contratto, nella persona del legale rappresentante o di un suo procuratore indicato nella documentazione allegata all'offerta.
7. L'aggiudicatario non potrà senza il consenso dell'Ente venditore, da esprimersi con regolare provvedimento, cedere il contratto in tutto o in parte, salvo, in caso contrario, il diritto al venditore di

risolvere immediatamente il contratto senza adire alle vie legali e senza indennizzo o compenso alcuno, e di incamerare la cauzione, salva qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni eventuale danno.

8. Il pagamento del materiale venduto sarà effettuato dall'acquirente secondo le modalità fissate nel capitolato particolare d'onori e/o nel contratto di compravendita.

art. 19

CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. Entro i termini fissati nel capitolato particolare d'onori e/o nel contratto di compravendita o altro atto con forza di contratto l'acquirente presenta domanda di consegna delle piante oggetto della compra-vendita all'Ente proprietario del bosco.

2. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio dall'ente venditore e ad essa dovrà intervenire, su invito da inviarsi con lettera raccomandata A.R., il responsabile dell'utilizzazione designato dall'acquirente;

non intervenendo alla consegna né detto responsabile né l'acquirente, quest'ultimo verrà senz'altro, cioè senza adire le vie legali, dichiarato decaduto dal contratto e l'Ente venditore si intenderà autorizzato ad incamerare i depositi versati dall'acquirente oltre la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.

3. La consegna viene effettuata da un rappresentante dell'Ente venditore alla presenza dell'aggiudicatario (o suo rappresentante), del responsabile dell'utilizzazione (di cui all'art. 1 primo comma), con l'assistenza del custode forestale di zona al quale può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco. La consegna potrà aver luogo:

a) sul posto: in tale caso il rappresentante dell'Ente proprietario indicherà al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare, eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.) ed eventuali ulteriori informazioni, come previsto dall'art. 20, comma 1.

b) in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'acquirente indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati, e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio e nei capitolati di vendita. Le informazioni di cui al periodo precedente saranno trasmesse in ogni caso all'impresa.

4. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori da parte del rappresentante dell'Ente proprietario e dell'applicazione di penalità previste dal presente capitolato.

5. Se all'epoca della consegna si riscontrasse una eventuale differenza di piante dipendente da tagli abusivi, o da errore di martellata, o da qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario non avrà diritto all'assegnazione di altre piante o al diffalco delle piante accertate in soprannumero, né all'equivalente importo, trattandosi di vendita a misurazione.

6. In capo al responsabile dell'utilizzazione permangono responsabilità e sanzioni previste dall'art. 26 del presente capitolato.

7. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso, anche per le vie brevi, al proprietario, al custode forestale di zona e al personale della Stazione Forestale competente per zona.

8. A partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco l'impresa appaltatrice resta obbligata alla custodia della zona assegnata e con la consegna le viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate, nonché la responsabilità per eventuali inosservanze e danni causati a cose o a persone durante le operazioni di utilizzazione fino ad avvenuto collaudo finale.

9. Il taglio delle piante, l'allestimento dei tronchi ed il trasporto degli stessi dal bosco dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti dal capitolato particolare, e comunque entro la scadenza del progetto di taglio.

art. 20
SICUREZZA DI PERSONE O COSE

1. L'ente venditore si impegna a fornire tutte le informazioni disponibili relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo. Tali informazioni sono specificate nel Capitolato particolare e ribadite in sede di consegna.
2. I soggetti committenti e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati a osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
3. Nel caso di esbosco a fune (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovranno essere adottati, a cura e piena responsabilità della ditta responsabile delle utilizzazioni e/o delle operazioni di esbosco, tutti gli accorgimenti, le segnalazioni e le comunicazioni d'obbligo, anche in riferimento a quanto previsto dalla circolare n° 146/384/4422 del 09/08/2000 della Stato Maggiore della Difesa.
4. Il personale di sorveglianza non può intervenire in maniera riduttiva sugli aspetti relativi la sicurezza.

art. 21
ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

1. L'acquirente dovrà utilizzare tutte le piante consegnate come legname da opera e/o come legna, fino al diametro in punta indicato dal capitolato particolare d'onere o nel progetto di taglio. L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili. Trascurando tale adempimento o l'esbosco del materiale a suo tempo preso in consegna, il legname e la legna che saranno rinvenuti in occasione del collaudo finale, o non tagliati o abbandonati in bosco o lungo la linea di esbosco, andranno in favore dell'Ente. L'acquirente, salvo altre penalità, sarà tenuto a corrispondere al venditore un risarcimento equivalente al valore della massa legnosa di tali materiali calcolato sulla base delle tabelle previste dalle disposizioni forestali, considerandoli sempre come sani e senza difetti.
2. Il segno del martello forestale dovrà essere conservato intatto sulla ceppaia in modo che sia sempre visibile e distinto.
3. L'aggiudicatario dovrà tagliare esclusivamente il legname o la legna assegnati per la vendita.
4. Per l'esbosco, il taglio e l'allestimento dovranno essere utilizzati mezzi ed applicate tecniche tali da non arrecare danni all'ambiente ed alle infrastrutture di servizio e limitare i danni al legname utilizzato. L'esbosco del legname per gravità dovrà essere evitato nei mesi di massimo vigore vegetativo delle piante.
5. L'atterramento di eventuali piante che, durante l'abbattimento, rimanessero impigliate negli alberi vicini senza completare la caduta, dovrà essere portato a termine prima di lasciare il bosco al termine della giornata lavorativa.
6. L'acquirente e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati inoltre:
 - a) nel periodi di inattività del cantiere a tenere liberi i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi transitare liberamente;
 - b) a riparare le vie, i ponti, ecc. da essi danneggiati;
 - c) a non danneggiare gli alberi o i polloni di piante non assegnate e a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;
 - d) a non usare, a meno di espressa autorizzazione dell'Ente proprietario, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
 - e) a non costruire, entro il bosco, tettoie, o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario;
 - f) a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti.
7. L'Ente venditore, su domanda dell'acquirente da prodursi almeno quindici giorni prima dei termini fissati nel progetto di taglio, potrà consentire una proroga per ultimare i lavori boschivi, quando risulti provato che l'acquirente, non può ultimare i lavori entro i termini fissati per cause di forza maggiore.

art. 22

TAGLI FORZOSI PER CAUSE SOPRAVVENUTE, SUPPLETIVI E RESIDUI DI UTILIZZAZIONE

1. E' proibito all'acquirente o al responsabile dell'utilizzazione di estendere l'abbattimento alle piante non assegnate. In caso di trasgressione egli incorrerà in una penalità come previsto dall'art. 24. Tale materiale resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti.
2. Resta convenuto che l'acquirente è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione (ad esempio le piante di ancoraggio delle funi di gru a cavo), fermo rimanendo il disposto per quanto riguarda i danni evitabili. Tali piante, concordate con il custode forestale di zona, saranno tagliate ed esboscate al pari delle piante assegnate, registrandole come assegno suppletivo.
3. Nel caso che si verifichino schianti oppure attacchi parassitari nel bosco in cui ha luogo il cantiere, di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l'acquirente è obbligato ad accettare agli stessi prezzi e condizioni del contratto le piante di cui sopra.
4. Nel caso si verifichino schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 20% del volume assegnato l'aggiudicatario del lotto potrà richiedere l'acquisto delle piante schiantate a trattativa privata; l'ente proprietario, deciderà sulla richiesta e potrà aggiudicare la vendita.
5. I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali. Nel Capitolato d'oneri particolare e/o nel progetto di taglio saranno specificate le modalità di gestione dei residui di utilizzazione nel caso in cui vengano esboscate piante intere. In particolare, come disposto dall'articolo 11 del D.P.P. n.8-66 del 14 Aprile 2011, il deposito in cumuli della ramaglia conseguente all'esbosco con teleferica di piante intere sarà praticabile solo in caso di utilizzazione comprensiva anche della ramaglia, e ammesso solo per la durata dell'utilizzazione.

art. 23

SORVEGLIANZA

1. L'Ente venditore, tramite il personale di custodia forestale competente per la proprietà, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori. Tanto l'acquirente quanto il responsabile dell'utilizzazione ed i suoi operai debbono attenersi alle indicazioni del personale di custodia forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-colturali dell' utilizzazione e all'utilizzo delle infrastrutture ed al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza indicate dall'Ente proprietario. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti delle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, in quello particolare o nel progetto di taglio o nel verbale di consegna, le disposizioni dovranno essere date in forma scritta.
2. Il personale di sorveglianza non può modificare o ingerirsi nelle scelte tecniche dell'impresa, che necessitano di una specifica competenza tecnica nello svolgimento dei lavori di utilizzazione forestale.
3. Nel caso di controversie sarà fatto ricorso all'arbitrato secondo le modalità contenute nel presente capitolato.

art. 24

MISURAZIONE DEI PRODOTTI UTILIZZATI

1. La misurazione sarà fatta di norma sul letto di caduta, salvo accordi intrapresi in corso d'opera tra il custode forestale di zona e la ditta aggiudicatrice, giustificati da motivazioni tecnico logistiche.
2. La misurazione potrà avvenire a seguito di richiesta da parte dell'impresa acquirente o d'iniziativa da parte dell'ente venditore purché l'acquirente sia prima invitato anche per le vie brevi. La misurazione dei prodotti legnosi viene eseguita dal custode forestale di zona e da un collega del medesimo ente di custodia forestale o, in assenza, da altro personale di custodia forestale di consorzi convenzionati e/o limitrofi. Alla misurazione partecipano un rappresentante dell'Ente venditore - qualora tale funzione

non sia affidata al custode forestale di zona - ed un rappresentante dell'impresa acquirente. Nel caso l'acquirente debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, né un suo rappresentante, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti. La misurazione sarà fatta di norma all'imposto, qualora non sia diversamente stabilito dal capitolato d'oneri particolare oppure in fase di consegna.

3. Della misurazione verrà tenuta distinta e diligente registrazione da parte del custode forestale di zona; dovranno, inoltre, tenere registrazione della misurazione il rappresentante dell'Ente venditore e il rappresentante dell'acquirente. L'Ente venditore e l'impresa acquirente possono rinunciare alla compilazione del piedelista rimettendosi incondizionatamente al piedelista del custode forestale, che verrà controllato e firmato da tutti gli intervenuti alla fine di ogni giornata.

4. Le risultanze della misurazione si assumono valide per la liquidazione del valore della massa legnosa oggetto della compravendita che l'acquirente dovrà pagare entro l'epoca stabilita e sulla base dei prezzi di vendita.

5. L'Ente venditore dovrà redigere apposito verbale di misurazione, controfirmato dal custode forestale di zona. Tale verbale dovrà riportare:

- a) copia dei piedelista redatti dal custode forestale in fase di misurazione e firmati dagli intervenuti;
- b) il numero delle piante assegnate, risultante dal progetto di taglio nonché di quelle eventualmente giunte con disegni suppletivi;
- c) il numero dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
- d) la massa dei tronchi ricavati dall'utilizzazione;
- e) l'eventuale classificazione qualitativa;
- f) il tarizzo applicato per la corteccia.
- g) altro materiale asportato (residui di utilizzazione, ecc).

6. Prima di iniziare la misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso. Detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.

7. Prima dell'inizio della misurazione dovrà essere individuato il sistema di marcatura (esempio: colore, targhetta, gesso forestale, martello numeratore, ecc) da porre su ogni tronco misurato.

8. Il legname da opera sarà misurato a metro cubo, mentre la legna da ardere, qualora non sia stabilita la vendita a corpo verrà pesata o misurata a metro stereo in cataste costruite a regola d'arte e nelle dimensioni secondo gli usi locali.

9. La misurazione delle lunghezze seguirà in metri e decimetri e quella dei diametri in centimetri: nella misurazione delle lunghezze e dei diametri, la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore, quando superi la metà.

10. Il diametro sarà sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali per i tronchi non perfettamente rotondi, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.

11. I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno due metri. Se gli stessi sorpassano la lunghezza di metri otto saranno misurati in due o più parti di lunghezza non superiore agli otto metri e così saranno conteggiati. Sono ammesse anche altre lunghezze, purché definite dall'Ente proprietario e indicate nel capitolato particolare d'oneri.

12. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata indicata nel capitolato particolare d'oneri o sul progetto di taglio; tali smussature, quali perdite di lavorazione, sono da applicare a ciascun pezzo sezionato dall'impresa, di qualsiasi lunghezza esso sia e non ad ogni pezzo conteggiato in fase di misurazione.

13. Restano esclusi dalla misurazione quei tronchi nei quali il cono del guasto si manifesta su entrambe le basi e supera la metà del diametro del tronco. Essi decadranno nella classe della legna da ardere e dovranno restare in bosco a favore dell'Ente venditore, salvo quanto diversamente disposto nel capitolato particolare.

14. La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente Capitolato generale (Allegati 1, 2 e 3);
 - calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente Capitolato generale (Allegati 1, 2 e 3), con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - calcolo del volume a misura piena, con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - per il cippato, la legna d'ardere e altri assortimenti di scarso valore possono essere adottate forme di misurazione diverse dal volume, come peso e volume sterico;
 - per la sola legna d'ardere la stima forestale può costituire sistema di misurazione.
 - altre modalità di misurazione definite dall'ente proprietario e indicate nel capitolato d'onere particolare.
- Nel Capitolato particolare d'onere dovrà essere indicata la modalità di misurazione prescelta. capitolato particolare d'onere.
15. La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari al:
- 10% per abete e cirmolo;
 - 14% per il pino nero e silvestre;
 - dal 16 al 22% nel larice previa prova in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;
 - dal 6 al 8% per le latifoglie in funzione della specie.
16. Sulle divergenze inerenti la misurazione, i conteggi e la classificazione qualitativa del legname, deciderà un arbitro, da scegliere fra tecnici forestali o altri esperti di settore, nominato di comune accordo dalle parti.
17. Le spese conseguenti all'arbitrato graveranno sull'impresa aggiudicatrice.
18. L'ente venditore conserva, senza eccezione o riserva alcuna, la piena e assoluta proprietà del legname e della legna proveniente dal taglio fino al termine della misurazione.

art. 25

ESBOSCO DEL LEGNAME

1. L'esbosco del legname dovrà farsi secondo le prescrizioni impartite in sede di consegna.
2. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti: è vietato aprirne di nuove senza il permesso del Servizio provinciale competente in materia di foreste.
3. L'accatastamento dovrà effettuarsi negli spazi individuati nel capitolato particolare ovvero in quelli indicati dal custode forestale di zona.
4. L'acquirente ha l'obbligo di avvertire preventivamente l'Ente proprietario e il custode forestale di zona in ordine ai tempi in cui procederà al trasporto a piazzale del legname. Il trasporto potrà avvenire solo se concordato. Durante la fase di trasporto del legname a piazzale, dovrà essere prestata massima attenzione alle condizioni della viabilità utilizzata, onde evitare danni alla medesima.
5. L'asporto del legname, totale o parziale, verrà effettuato secondo le modalità previste dal capitolato d'onere particolare o nel contratto di compravendita.
6. Salvo disposizioni diverse previste dal capitolato d'onere particolare e/o dal contratto di compravendita, non si potrà procedere all'asportazione del legname dai luoghi di imposto e accatastamento, prima di aver portato a termine l'operazione di misurazione. Eventuali deroghe dovranno essere concordate in forma scritta fra le parti e costituire allegato al verbale di misurazione.

art. 26

PENALI

Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per l'inosservanza dei contenuti del contratto e dei capitolati si applicano le seguenti penali:

1. inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
2. piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo, indicazioni diverse riportate

nel capitolato particolare o nel progetto di taglio forestale): Euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base;

3. asportazione o cancellazione della contrassegnatura: Euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia;

4. piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali;

5. per apertura di nuove strade o vie di esbosco senza il consenso del proprietario: Euro 300,00 (trecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzo provinciale;

6. taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: Euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta;

7. ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione: Euro 60,00 (sessanta) per ogni giorno lavorativo;

8. esbosco/trasporto del materiale legnoso, senza autorizzazione del proprietario (prima della misurazione) Euro 500,00 (cinquecento);

9. danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzo provinciale;

10. asporto dei residui di utilizzazione senza autorizzazione prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 3,00 (tre) per ogni metro stereo stimato, salvo maggiore valore commerciale del materiale legnoso sulla base della stima effettuata dall'Ente proprietario;

11. danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzo provinciale;

12. mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con oli idraulici biodegradabili se prevista dal Capitolato d'oneri particolare: Euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di versamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzo provinciale;

13. mancato rispetto delle prescrizioni in merito alla lunghezza minima dei pezzi ed alla lunghezza massima delle smussature dei pezzi: Euro 10 (dieci) per ogni pezzo lunghezza non conforme oltre al valore del legname perso e non commerciabile;

14. asportazione di sabbia, sassi ed altri prodotti secondari del bosco: Euro 100,00 (cento) per ogni viaggio.

In ogni caso non si procederà all'avvio del procedimento sanzionatorio per importi inferiori a Euro 50,00.

Sono fatte salve eventuali sanzioni o penali derivanti da altre violazioni, e quanto previsto in materia penale e urbanistica.

art. 27

RILIEVO DANNI - COLLAUDO FINALE E RICONSEGNA DEL BOSCO

1. Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale viene eseguito dal personale di custodia forestale, il rilevamento di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, nei capitolati d'oneri, nel verbale di consegna o alle norme di buona tecnica. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note, che devono essere allegate al verbale di collaudo del lotto e essere utilizzate per le operazioni di collaudo.

2. Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato del collaudo finale si servirà a titolo indicativo e nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.

3. Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'acquirente presenterà, entro trenta giorni, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente proprietario; nel caso di mancata domanda di collaudo da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, il collaudo sarà avviato d'ufficio dall'Ente proprietario.

4. Il collaudo del lotto può essere eseguito da un tecnico forestale abilitato riconosciuto dalle parti o previa intesa col personale appartenente alla struttura provinciale competente in materia di foreste. La designazione del collaudatore dovrà essere specificata nel Capitolato d'oneri particolare.
5. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore, o del responsabile dell'utilizzazione qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che il tecnico incaricato esegua da solo il collaudo finale, il quale sarà egualmente valido.
6. Il collaudo avviene alla presenza del custode forestale di zona.
7. Il verbale di collaudo finale e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni. L'incaricato del collaudo finale e riconsegna del bosco verifica che sia stato effettuato il versamento sul Fondo Forestale Provinciale previsto all'art.93 della L.P. 23 maggio 2007, n.11. Con il verbale di collaudo finale sarà liquidata a stima del funzionario incaricato, ogni penalità, compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo capitolato e di quello particolare, dei progetti di taglio e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno pagate dall'aggiudicatario. L'Ente venditore entro quindici giorni dall'arrivo del verbale.
8. Il collaudo finale dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di richiesta da parte della ditta aggiudicataria del lotto, eventualmente prorogabili per giustificato motivo di ulteriori 30 giorni. Oltre tale termine il collaudo si intenderà di esito positivo e decadrà l'obbligo di sorveglianza sull'area interessata dal lotto da parte della ditta esecutrice dei lavori.
9. Non è ammesso che le operazioni di collaudo vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve. In tale caso si verifica la sospensione dei termini di cui al comma precedente, fino a scioglimento del manto nevoso.
10. Il contratto fra le parti non può essere chiuso fino al completo pagamento delle somme che devono essere corrisposte a risarcimento dei danni rilevati come evitabili. Le somme saranno versate dall'acquirente o dall'appaltatore dei lavori sul Fondo Forestale Provinciale a favore del proprietario del bosco.

art. 28 CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie contrattuali saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente per il territorio dell'Ente venditore.
2. Eventuali controversie di natura tecnico forestale che potessero sorgere tra venditore e compratore saranno deferite in prima istanza al giudizio del Direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale della zona, ed in seconda istanza al Dirigente del Servizio competente in materia di foreste il cui giudizio sarà inappellabile.
3. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode da parte dell'acquirente, si farà luogo alla risoluzione del contratto di vendita con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante lettera raccomandata.
4. Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.

Allegato A
CLASSIFICAZIONE QUALITATIVA DEL LEGNAME DIABETE ROSSO E BIANCO

A	Legname sano, esente da difetti o comportante difetti di scarsa importanza quali: piccole fessure radiali sulle testate, midollo eccentrico minore uguale al 10% del diametro, qualche piccolo nodo sano ed aderente (minore uguale a 1,5 cm), tassi di accrescimento minore uguale a 3 mm uniforme.
B	Legname di buona qualità, esente da carie e rosatura. Può presentare uno o più dei seguenti difetti: leggera cipollatura su diametri medio grossi, debole curvatura e fibratura elicoidale, leggera rastremazione, presenza limitata di legno di reazione, midollo eccentrico minore uguale al 15% del diametro, pochi nodi sani piccoli (minore uguale a 1,5 cm) o medi (minore uguale a 4 cm), un numero ridotto di nodi non aderenti di piccole dimensioni, poche tasche di resina, tasso di accrescimento minore uguale a 5 mm.
C	Legname di discreta qualità dove sono ammessi: leggere alterazioni di colore e/o rosature, cipollature (minore uguale ad 1/3 del diametro), leggere curvature, significativa fibratura elicoidale, legno di reazione nel limite del 30% diametro, ammessi nodi sani ed aderenti e quelli non aderenti di medie dimensioni (minore uguale a 4 cm). Non sono ammessi nodi marci. Sono ammessi senza limiti: midollo eccentrico, protuberanze, rastremazione, tasche di resina e tasso di accrescimento. La carie non è ammessa.
D	Legname di bassa qualità, dove la carie è ammessa nel limite del 20% su una sola testata e tutti gli altri difetti sono ammessi senza limiti. Nel complesso il toppe è comunque utile per la segagione.
Legname industriale	Materiale non classificabile nelle classi superiori, utile solo in parte per ricavare segati, legna da ardere, cippato, paleria grezza, ecc.

Allegato B
CLASSIFICAZIONE QUALITATIVA DEL LEGNAME DI LARICE

NOTE:

La classificazione qualitativa di lotti omogenei (assortimento unico) può essere fatta a stima indicando la/le classi prevalenti (es. BC - CD);

A	Legname sano, esente da difetti o comportante difetti di scarsa importanza quali: piccole fessure radiali sulle testate, midollo eccentrico minore uguale al 10% del diametro, piccoli nodi sani aderenti (minore uguale a 1,5 cm), tassi di accrescimento minore uguale a 3 mm uniforme.
B	Legname di buona qualità, esente da carie e rosatura. Può presentare uno o più dei seguenti difetti: leggera cipollatura su diametri medio grossi, debole curvatura e fibratura elicoidale, leggera rastremazione (minore di 4 cm/m), presenza limitata di legno di reazione, midollo eccentrico minore uguale al 15% del diametro, pochi nodi piccoli (minore uguale a 1,5 cm) o medi (minore uguale a 3 cm), un numero ridotto di nodi non aderenti di piccole dimensioni, poche tasche di resina, tasso di accrescimento minore uguale a 5 mm.
C	Legname di discreta qualità dove sono ammessi: leggere alterazioni di colore e/o rosature, cipollature (minore uguale ad 1/3 del diametro), curvature fino a 4 cm/m, significativa fibratura elicoidale, legno di reazione nel limite del 25% diametro, ammessi nodi sani ed aderenti e quelli non aderenti di medie dimensioni. Non sono ammessi nodi marci. Midollo eccentrico nei limiti del 25% del diametro, tasso di accrescimento fino a 10 mm. Sono ammessi senza limiti: protuberanze, rastremazione, tasche di resina. Non sono ammesse carie e le crepe resinifere (lame).
D	Legname di bassa qualità, dove la carie è ammessa nel limite del 20% su una sola testata, curvatura fino a 6 cm al metro. Tutti gli altri difetti sono ammessi senza limiti. Nel complesso il toppo è comunque utile per la segagione.
Legname industriale	Materiale non classificabile nelle classi superiori, utile solo in parte per ricavare segati, legna da ardere, cippato, paleria grezza, ecc.

Allegato C
REGOLE COMMERCIALI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL LEGNAME

Alterazione di colore.	Variazione del colore naturale del legno che non è associata alla perdita di resistenza. Comprende tutte le alterazioni di colore dovute a funghi cromogeni, condizioni atmosferiche e muffe che non alterano la struttura della parete cellulare, nonché da macchie dovute ad agenti esterni. UNI EN 844:10 10.8).
Attacco di insetti	La norma UNI EN 844-11 definisce "foro da insetti" una galleria o un'apertura nel legno causata da insetti; con "forellino da insetti" viene invece indicato un foro da insetti avente diametro non maggiore di 2 mm; la norma UNI EN 1927 distingue fra diametro foro minore 3 mm e diametro foro maggiore 3 mm.
Rosatura.	È il primo stadio della carie che produce una decolorazione del legno a strisce o a placche, mentre la tessitura e le proprietà meccaniche del legno rimangono invariate. Il difetto può essere presente prima dell'abbattimento o formarsi durante lo stoccaggio del legname.
Carie.	Decomposizione del legno ad opera di funghi o altri microrganismi che porta ad un ammorbidimento e ad una perdita progressiva di massa e di resistenza. E' causata da funghi che attaccano la cellulosa, l'emicellulosa e la lignina. Tale attacco determina una sensibile riduzione delle caratteristiche meccaniche del legno e la variazione del suo colore.
Cipollature.	Fessura che si sviluppa fra due anelli contigui.
Curvatura.	Deviazione dell'asse longitudinale del legno tondo da una linea retta.
Fessure radiali da ritiro.	Separazione in senso longitudinale delle fibre. Le fessure radiali sulle testate, non rilevabili su piante appena abbattute, sono causate da ritiro conseguente alla perdita di umidità del materiale, sono da considerarsi del tutto fisiologiche. La loro profondità in senso longitudinale del tronco è ridotta a pochi centimetri.
Fessure radiali sulle testate.	Fessura sulla superficie della testata a sviluppo radiale che si origina dal midollo.
Fibratura elicoidale.	Fibratura che segue un andamento a spirale attorno al midollo.
Legno di reazione.	Si intende legno che presenta caratteri anatomici distintivi, formato tipicamente nelle porzioni di fusto inclinate o curvate quando l'albero tende a ripristinare la posizione originale se esso è stato perturbato, e che si forma tipicamente nella parte inferiore dei fusti inclinati o curvati delle conifere.
Protuberanze.	Rigonfiamento locale della superficie periferica del legno tondo; indica una possibile presenza di nodo coperto, corpi estranei etc.
Midollo eccentrico.	Midollo posto ad una distanza significativa dal centro geometrico della sezione trasversale di legno tondo.
Nodi.	Porzione di ramo inclusa nel legno. Si ricorda che nella classificazione i nodi sono sempre considerati in termini di aderenza al legno circostante e/o di sanità e quindi un nodo comunemente definito "nodo morto" è per la norma un nodo non aderente. Nodo aderente: nodo concresciuto con il legno circostante per più di 3/4 del perimetro della sezione del nodo. Nodo sano: nodo che non presenta carie. Nodo non aderente: nodo concresciuto con il legno circostante per meno di 1/4 del perimetro della sezione del nodo. Nodo marcio: nodo alterato da carie. Nodo scoperto: nodo visibile sulla superficie periferica del legno tondo. Nodo coperto: nodo che non appare sulla superficie periferica del legno tondo.
Rastremazione.	Graduale riduzione del diametro di un fusto secondo la sua altezza o nel

	legno tondo secondo la sua lunghezza.
Tasche di resina.	Cavità lenticolare del legno che contiene, o ha contenuto, resina.
Tasso di accrescimento.	Accrescimento espresso come larghezza media degli anelli di accrescimento.
Altri difetti.	Cretti da gelo, lesioni da fulmine, presenza di corpi metallici di origine bellica, danni causati dal processo di lavorazione in bosco.

Allegato D
RICHIESTA DI CONSEGNA

COMUNE: _____

LOCALITA': _____

DENOMINAZIONE LOTTO: _____

DENOMINAZIONE DITTA: _____

DATA PREVISTA INIZIO LAVORI: ____/____/____

Con la presente il sottoscritto _____ in qualità di _____ della
ditta _____

CHIEDE

la consegna del lotto di utilizzazione forestale.

MODALITA' DI CONSEGNA RICHIESTA

☐ SUL POSTO

☐ IN VIA FIDUCIARIA

Il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di
ateriali assegnati e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna; accetta,
inoltre, tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio e nei capitolati di vendita.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

LUOGO E DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Allegato E
VERBALE DI CONSEGNA

L'anno _____ del mese di _____ il giorno _____, i sottoscritti:

☐ rappresentante dell'Ente venditore _____

☐ custode forestale di zona _____

☐ rappresentante impresa appaltatrice/aggiudicataria _____

☐ responsabile dell'utilizzazione _____

convenuti a sopralluogo in comune di _____ loc. _____;

- Visto il progetto di taglio di data ____/____/____ redatto da _____

- Visto il contratto di aggiudicazione/vendita n. _____ di data ____/____/____

- Vista la richiesta di consegna di data ____/____/____

Procedono alla consegna del lotto di proprietà di _____

frazione di _____ denominato _____

posto in località _____ e assegnato alla Ditta _____

Come indicato nel progetto di taglio il lotto è costituito dei seguenti prodotti forestali:

- specie _____ n. piante _____ m3 tariffari _____

- specie _____ n. piante _____ m3 tariffari _____

- specie _____ n. piante _____ m3 tariffari _____

- specie _____ n. piante _____ m3 tariffari _____

TOTALE n. piante _____ m3 tariffari _____

La Ditta acquirente/aggiudicataria

1. in possesso del "Patentino d'idoneità tecnica per la conduzione e l'esecuzione di utilizzazioni forestali" di data ____/____/____ codice _____ di cui all'articolo 102 bis e 61 comma 2 della L.P. 11/2007,

2. iscritta all'Elenco delle Imprese Forestali al n. iscrizione _____ ai sensi dell'art. 61 della L.P. 11/2007

nel prendere in consegna il materiale legnoso sopra descritto,

DICHIARA

☐ di aver preso visione di tutte le disposizioni del progetto di taglio di cui alle premesse e del capitolato d'onori dell'Ente venditore e di obbligarsi a sottostare alle stesse, rendendosi nel contempo garante di qualsiasi danno che venisse arrecato al bosco nell'abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco e trasporto del materiale legnoso, anche per il personale addetto ai lavori;

☐ di risarcire eventuali danni verificatisi a partire dalla consegna e inizio lavori sul bosco, stabili, terreni, strade, sentieri, ecc. che verranno periziati durante il collaudo finale;

☐ di essere a conoscenza di tutte le disposizioni e gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – ivi compreso il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. - e di osservarne scrupolosamente le norme;

☐ di aver preso visione del documento di Consegna Tecnica, allegato al presente Verbale di Consegna, inerente i rischi e le limitazioni specifiche esistenti nell'ambiente in cui l'impresa è destinata ad operare, che non rientrano nella "normale" realtà operativa delle utilizzazioni boschive;

☐ di aver preso visione ed accettare il documento di Dichiarazione Misure, allegato al presente Verbale di Consegna, inerente le misure di fatturazione per assortimento richieste dalla ditta acquirente.

Il presente verbale, redatto in tre esemplari, viene sottoscritto da tutti gli intervenuti per presa visione e accettazione.

L'impresa appaltatrice/aggiudicatario

Il responsabile dell'utilizzazione

Il rappresentante dell'Ente venditore Il custode forestale

**CONSEGNA TECNICA INERENTE I RISCHI E LE LIMITAZIONI SPECIFICHE
ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI L'IMPRESA È DESTINATA AD OPERARE,
NON RIENTRANTI NELLA "NORMALE" REALTÀ OPERATIVA DELLE
UTILIZZAZIONI BOSCHIVE**

Per quanto concerne le prescrizioni generali di sicurezza non contenute/descritte nella presente scheda si rimanda a quanto contenuto nella vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, che la ditta dichiara di conoscere e rispettare

SPECIFICHE PER LE LAVORAZIONI DA ESEGUIRE

Modalità d'esbosco _____

Area deposito legname _____

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO IN MERITO A PARTICOLARI RISCHI E LIMITAZIONI

Viabilità d'accesso _____

Strade a pubblico transito _____

Sentieri o piste _____

Costruzioni e/o abitati limitrofi _____

Servizi e/o sottoservizi _____

Altri cantieri _____

Particolari caratteri geomorfologici _____

Aree di rispetto naturale o ambientale _____

**ESTRATTO CARTA TOPOGRAFICA DELL'AREA DI CANTIERE CHE EVIDENZIA LE
SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SOPRA RIPORTATE**

**DICHIARAZIONE MISURE
DI FATTURAZIONE PER LOTTI AGGIUDICATI IN SEDE D'ASTA**

Il sottoscritto proprietario/rappresentante della ditta
..... aggiudicatario del lotto
di proprietà di

**DICHIARA LE SEGUENTI MISURE DI FATTURAZIONE
ASSORTIMENTO MISURE**

Le misure di fatturazione s'intendono al netto delle ordinarie smussature alle due estremità dei tronchi da sega come specificato nel capitolato d'oneri particolare.

Note:.....
.....
.....
.....
.....

Data:

L'impresa appaltatrice/aggiudicatario

Il custode forestale

Per presa visione e accettazione:

Il responsabile dell'utilizzazione

Allegato F

Lotto uso commercio_____ di proprietà dell'Ente _____COMUNE

Progetto di taglio n. _____ di data _____

Ditta acquirente _____

Ditta utilizzatrice _____

Verbale di consegna in data _____

Data di ultimazione dei lavori di utilizzazione del lotto _____

Data della domanda di collaudo _____

Data proposta per il collaudo _____

NOTA RILIEVO DANNI

		<i>diametri</i>				
INEVITABILI	Tipo danno	$\leq 17,5$	$>17,5 \leq 27,5$	$>27,5 \leq 47,5$	$>47,5 \leq 67,5$	$>67,5$
	Danneggiate					
	Danneggiate a morte					
	Novellame distrutto sotto i cm 10				n°	

		<i>diametri</i>				
EVITABILI	Tipo danno	$\leq 17,5$	$>17,5 \leq 27,5$	$>27,5 \leq 47,5$	$>47,5 \leq 67,5$	$>67,5$
	Danneggiate					
	Danneggiate a morte					
	Novellame distrutto sotto i cm 10				n°	

[illegible]

	Cimali non allestiti	n°		Legname non allestito (toppi) Ø x lunghezza					
	Canalette da pulire			n°		ore lavoro	n°		
	Canalette da sostituire (<i>distrutte</i>)			n°		ore lavoro	n°		
	Tombini da pulire			n°		ore lavoro	n°		
	Ceppaie di latifoglie dannegg. non riceppate								
	Ceppaie tagliate alte								
	Rampe			metri lineari/ quadrati		ore lavoro	n°		
	Fossati			metri lineari		ore lavoro	n°		
	Manto stradale			metri lineari/ quadrati		ore lavoro	n°		
	Ripristino ripulitura sentieri			metri lineari		ore lavoro	n°		
	Sgombero di alvei			metri lineari		ore lavoro	n°		
	Utilizzo mezzi meccanici					ore lavoro	n°		

(Altro: apertura cantiere, abbattimento, allestimento, esbosco all'imposto, esbosco in piazzale, asporto, chiusura cantiere).

Note:

Firma dell'agente accertante (custode forestale)

Data del rilievo danni:

.....

Allegato G
RICHIESTA COLLAUDO E RICONSEGNA BOSCO

COMUNE: _____

LOCALITA': _____

DENOMINAZIONE LOTTO: _____

DENOMINAZIONE DITTA: _____

DATA FINE LAVORI: ____/____/____

Con la presente il sottoscritto _____ in qualità di _____
della ditta _____

CHIEDE

il collaudo e la riconsegna del bosco relativo al lotto sopra citato.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE
